



Rif. 16/2020

Spett.le
Consulenza Metano Srl
Via Yomo 6
20080 Vernate (MI)

Mede, 09/06/2020
Prot. 31/2020

CIG: 8332389QEB

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- Gara d'appalto "LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTA AP E COLLETTORE MP
CABINE REMI SARTIRANA LOMELLINA E SAN GIORGIO DI LOMELLINA"

Si comunica che in seguito alla verifica delle offerte ricevute relative alla gara d'appalto di cui all'oggetto, in data 08/06/2020 utilizzando il metodo del maggior ribasso si è aggiudicato provvisoriamente l'affidamento dei lavori alla società Consulenza Metano S.r.l. che ha offerto un ribasso del 6,00 % sull'elenco prezzi unitari posti a base gara.

A perfezionamento dell'assegnazione dell'appalto si chiede di inviare alla scrivente quanto segue:

- **Contratto d'ordine** timbrato e firmato
- **Documentazione richiesta** (vedasi quanto indicato nel contratto d'ordine)
- **Cauzione Definitiva** pari al 10% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 103 del Codice

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con l'invio del contratto d'ordine sottoscritto anche da parte della scrivente che avverrà dopo la ricezione e la verifica di quanto sopra richiesto

Distinti Saluti

Il RUP



<input checked="" type="checkbox"/> ORDINE N. 31/2020	<i>Rdo n 16/2020</i>	<i>del 20/05/2020</i>
Luogo Mede		Data 09/06/2020
Fornitore: CONSULENZA METANO S.R.L. VIA YOMO 6 20080 VERNATE (MI) CIG 83323898EB (da indicare in fattura)		
Con la presente vi confermiamo l'ordine di acquisto dei seguenti lavori e/o forniture e/o servizi:		
DESCRIZIONE		Q.
LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTA AP E COLLETTORE MP CABINA REMI SAN GIORGIO DI LOMELLINA, comprensivo di: progettazione, denunce enti, permessi, certificazioni.		1
LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTA AP E COLLETTORE MP CABINA REMI SARTIRANA LOMELLINA, comprensivo di: progettazione, denunce enti, permessi, certificazioni.		1
Data di consegna/inizio prevista e/o durata: i lavori dovranno essere terminati entro il 30/09/2020		
Luogo e modalità di consegna: c/o Cabina Remi Sartirana Lomellina e Cabina Remi San Giorgio di Lomellina		
L'importo del contratto d'ordine ammonta ad Euro 93.931,43 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.624,10, oltre IVA 22%.		
Modalità di pagamento: BB 60 gg DFFM		



Altre clausole c/o Documentazione richiesta a perfezionamento dell'ordine

CLAUSOLE

1. NORME GENERALI

1.1 Riferimenti alla normativa vigente

In linea generale, l'Impresa dovrà eseguire, fornendo ogni prestazione necessaria, tutte le lavorazioni connesse alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, nella piena e scrupolosa osservanza della normativa vigente.

Pertanto, s'intendono integralmente trascritte ed accettate tutte le Leggi e normative in vigore in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene sul lavoro; raccolta, trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti, nonché tutte le altre Leggi e normative, anche se qui non espressamente citate, in vigore su specifici materiali impiegati o lavorazioni eseguite.

L'Impresa è altresì tenuta al rispetto ed all'osservanza di tutte le norme, che dovessero essere emanate o variare, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Impresa non dovrà in nessun caso, eseguire lavorazioni che, pur se previste dai documenti contrattuali, dovessero essere difformi alle normative entrate in vigore. In tali casi, l'Impresa dovrà farsi parte diligente e darne tempestiva informazione alla Committente e concordare quanto necessario per l'esecuzione delle suddette lavorazioni conformemente alle nuove normative. In particolare i lavori di cui trattasi dovranno essere eseguiti dall'Impresa con maestranze regolarmente assunte, propri mezzi ed adeguate attrezzature, con autonoma adozione delle più appropriate misure di sicurezza ed igiene, delle migliori soluzioni tecniche ed a regola d'arte, in ottemperanza alla vigente normativa di legge e nel rispetto delle modalità e condizioni specificate in sintesi negli articoli che seguono.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti tecnici e contrattuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Fanno invece parte del contratto d'ordine i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

1.2 Obblighi tecnici dell'Impresa

L'Impresa dovrà eseguire ogni lavorazione connessa alla realizzazione di quanto forma oggetto del presente Contratto d'ordine a perfetta regola d'arte. Pertanto, l'Impresa si obbliga ad eseguire ed a fornire ogni prestazione necessaria per dare tutte le opere completamente finite, pronte e perfettamente integrate e/o integrabili con le altre parti oggetto del Contratto d'ordine già eseguite e/o da eseguire. L'Impresa è, in via generale, l'unico responsabile a tutti gli effetti della corretta esecuzione dei lavori ed essa affidati, nonché della rispondenza di essi al progetto esecutivo da quest'ultima redatto ed approvato dalla Committente, ed a ogni prescrizione tecnica. L'Impresa avrà l'obbligo di ottenere i permessi/autorizzazioni di rito su delega della Committente trasferendo le autorizzazioni e le relative ed eventuali prescrizioni ricevute a quest'ultima.

1.3 Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa usa ogni diligenza e adotta tutte le misure necessarie affinché durante il corso del Contratto d'ordine siano evitati danni di qualsiasi genere a persone e cose e affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie, i materiali e le apparecchiature non subiscano né arrechino danno alcuno a cose e/o persone. L'Impresa è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi e/o alla Committente per fatto proprio o delle persone delle quali debba rispondere a norma di Legge e deve altresì tenere indenne la Committente da eventuali pretese avanzate da terzi nei confronti della stessa. Le richieste di risarcimento pervenute alla Committente da parte di terzi sono trasmesse all'Impresa con comunicazione munita di prova del ricevimento. Entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione o entro eventuale diverso termine specificato dalla Committente, l'Impresa dovrà provvedere alla definizione della pretesa del terzo o alla denuncia alla propria Compagnia di Assicurazione informandone la Committente stessa con apposita comunicazione scritta.

1.4 Incedibilità del Contratto d'ordine

E' nulla ogni eventuale cessione del Contratto d'ordine non esplicitamente approvato dalla Committente. Fatto comunque salvo, in ogni caso, il diritto della Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

1.5 Coperture assicurative

L'Impresa è obbligata, a sua cura e spese e sotto la sua diretta responsabilità, a provvedere alla stipula di tutte le assicurazioni, anche per i mezzi, che sono richieste dalle vigenti leggi per proteggere se stessa e la Committente da eventuali azioni o pretese di terzi: in particolare dovrà stipulare, prima dell'inizio dei lavori, un Contratto assicurativo di "Responsabilità Civile Terzi" e "Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro" i cui massimali, in ordine all'esigenza di garantire una sufficiente copertura dei rischi, ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, devono essere inderogabilmente di valore non inferiore al 5% dell'importo dei lavori assicurati e/o comunque, non inferiori a euro 1.500.000,= (euro unmilione cinquecentomila/00). Resta espressamente convenuto che nei terzi è compresa anche la Committente. Ferma, comunque, la responsabilità dell'Impresa, in ordine alle garanzie prestate, le polizze assicurative dovranno essere esibite alla Committente prima dell'avvio dei lavori.

L'Impresa dovrà indennizzare ogni avente diritto, provvedendo a liquidare direttamente con la massima tempestività e comunque prima del collaudo generale dei lavori, tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione alla esecuzione delle opere: dovrà inoltre assumere ogni onere e responsabilità, manlevando totalmente la Committente da ogni reclamo, petizione o procedimento, nonché da tutte le spese relative alla difesa contro gli stessi.

L'Impresa, senza per questo essere sollevata dalla piena responsabilità che come sopra Le compete, dovrà sempre dare immediata notizia alla Committente di ogni danno, incidente od infortunio accaduto sul cantiere.

Comunque, in virtù del Contratto d'ordine e nella sua qualità di materiale esecutrice dell'opera, l'Impresa, ed il Responsabile del cantiere e della Sicurezza, saranno i soli ed unici responsabili, civilmente e penalmente, esonerando completamente la Committente, di ogni trasgressione di legge di ogni incidente, infortunio o danno che possa verificarsi in relazione e/o conseguenza alla realizzazione dei lavori, anche se eseguiti in economia.



Comunque l'Impresa, senza per questo essere sollevata dalla piena responsabilità che le compete, dovrà sempre dare immediata notizia alla Committente di ognuno dei suddetti danni, incidenti od infortuni.
Tutti i suddetti provvedimenti si devono intendere sempre previsti e compresi nei corrispettivi previsti per l'esecuzione delle opere.

2. CANTIERI ED AREE DI LAVORO

2.1 Personale addetto ai lavori

L'Impresa deve provvedere alla conduzione dell'appalto con personale, idoneo, di provata capacità, qualitativamente e numericamente adeguato alle necessità connesse ad oneri ed obblighi derivanti dal Contratto d'ordine. In particolare essa deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione delle opere, lavori, prestazioni o interventi.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa deve comunicare alla Committente l'elenco nominativo del proprio personale che intende impiegare, corredato, per ogni singolo lavoratore, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.

Altresì l'impresa dovrà comunicare con congruo anticipo e, in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, i nominativi del personale costituente la propria organizzazione (direttore tecnico, preposto ecc...)

L'Impresa si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 136/2010, a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento.

L'Impresa deve comunicare alla Committente gli aggiornamenti e/o le integrazioni ogni qualvolta intervengano variazioni.

La Committente si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento.

L'Impresa è tenuta a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per la Committente, di quei dipendenti per i quali la Committente avanzi specifica e motivata richiesta.

2.2 Tutela e trattamento economico del personale

L'Impresa, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le norme vigenti o in corso d'emanazione, legislative, regolamentari e contrattuali, relative alla disciplina del rapporto di lavoro ed al trattamento dei dipendenti nel rispetto di quanto prescritto dai contratti di lavoro. Essa ha inoltre l'obbligo specifico di attuare tutte le norme di legge relative all'igiene e sicurezza del lavoro, all'assicurazione del personale ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, l'Impresa è tenuta all'osservanza delle Leggi in materia di impiego di mano d'opera negli appalti, nonché dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In caso di constatata inadempienza a detti obblighi sarà facoltà della Committente di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto d'ordine oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

Comunque l'Impresa si impegna a tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e di mantenerla da eventuali pretese di terzi, relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

Fatta salva l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, quando richiesto, la stessa dovrà comprovare di aver assolto l'obbligo relativo ai versamenti contributivi ed assicurativi per il personale addetto ai lavori, così come previsto dalle vigenti leggi e regolamenti.

Fermo restando, comunque ed in ogni caso, la mancata richiesta da parte della Committente non esonera in alcun modo l'Impresa dalle proprie responsabilità.

In generale la Committente potrà richiedere all'Impresa di dimostrare la regolarità della propria posizione contributiva, antecedentemente al perfezionamento del Contratto d'ordine occasionalmente nel corso dei lavori e prima di procedere alla liquidazione delle somme trattenute a garanzia delle opere eseguite.

2.3 Responsabilità ed obblighi del Contratto d'ordine- Misure di Sicurezza

Le Parti dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Promuovere e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di tutti i Soggetti coinvolti nell'esecuzione delle opere.

2.4 Pulizia

L'Impresa deve provvedere a propria cura e spese a mantenere adeguatamente puliti ed ordinati i cantieri, le aree in cui ha eseguito opere, lavori ed interventi nonché quanto realizzato durante il corso dell'appalto. In caso di presenza di più imprese, l'Impresa deve provvedere alle operazioni di pulizia di propria competenza.

Al termine dei lavori, tutte le aree utilizzate, compresi gli accessi, devono essere lasciate sgombre e ben sistemate dall'Impresa.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATTO D'ORDINE

3.1 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere terminati entro il 30/09/2020 fatte salve eventuali proroghe correlate a specifiche necessità della Committente o alla ricezione di permessi/autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Pertanto eventuali proroghe saranno consentite solo per le motivazioni sopra espresse che saranno nel caso debitamente comunicate dalla Committente all'Impresa. Con la sottoscrizione del Contratto d'ordine l'Impresa si rende disponibile fin da ora alle suddette condizioni di proroga contrattuale.

Si precisa che la stipula del Contratto d'ordine non costituisce per il Committente obbligo di esaurire o impegnare integralmente l'importo contrattuale presunto in fase progettuale e che, pertanto, nel caso di mancato raggiungimento dello stesso, non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo e/o indennizzo di sorta.

4. ESECUZIONE DELL'APPALTO

4.1 Esecuzione in danno



Qualora l'Impresa non dia corso all'esecuzione di opere e lavori a Lei affidati dalla Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, la Committente ha diritto di procedere alla loro esecuzione utilizzando la propria organizzazione o quella di terzi, fatto salvo il diritto della Committente alla risoluzione del Contratto d'ordine ed al risarcimento del maggior danno da parte dell'Impresa.

4.2 Forniture a carico dell'Impresa

Tutti i materiali forniti dall'Impresa devono essere esenti da ogni difetto e corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente; nonché essere corredati dei titoli e delle certificazioni comprovanti la qualità dei materiali medesimi. Salvo che non sia disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Impresa è libera di approvvigionarsi presso fornitori di propria fiducia, purché i materiali abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza. La Committente ha il diritto di esigere dall'Impresa i titoli e le certificazioni comprovanti la qualità dei materiali dalla stessa approvvigionati.

Si stabilisce che, in linea generale, la fornitura di tutti i materiali è a carico dell'Impresa, così come riportato anche nell'Elenco prezzi unitari allegato al presente Contratto d'ordine.

Si precisa che la fornitura a piè d'opera dei suddetti materiali è onere già incluso nelle rispettive prestazioni previste nell'Elenco prezzi unitari allegato al Contratto d'ordine.

4.3 Verifica nel corso dell'esecuzione dell'opera e risoluzione dell'appalto (ex artt. 1662 e 1564 del codice civile)

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei Soggetti contraenti, e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1662 del Codice Civile, la Committente ha il diritto di controllare, in particolare e senza che ciò comporti accettazione alcuna:

- 4.3.i Lo svolgimento delle attività e di verificare le stesse;
- 4.3.ii L'osservanza delle prescrizioni tecniche;
- 4.3.iii L'osservanza ed il rispetto della normativa vigente;
- 4.3.iv Il rispetto delle clausole contrattuali;
- 4.3.v Il riscontro della qualità e quantità delle prestazioni;
- 4.3.vi La verifica del personale addetto ai lavori.

I controlli in corso d'opera possono essere eseguiti con la frequenza e le modalità consigliate dal tipo di lavoro, con o senza la presenza dell'Impresa. Essi non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività nel loro complesso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente, o da terzi per conto della Stessa, non liberano l'Impresa da obblighi e responsabilità inerenti il corretto svolgimento delle attività, alla loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di norme e regolamenti in vigore.

Se, in occasione di tali controlli, venisse accertato che in fase di realizzazione è stata violata anche una sola delle condizioni esecutive stabilite nelle prescrizioni contrattuali o nei disegni di progetto, la Committente può fissare un termine di almeno 5 (cinque) giorni affinché l'Impresa esegua quanto pattuito con le modalità stabilite.

Decorso inutilmente detto termine senza che l'Impresa si conformi alle condizioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare il Contratto d'ordine unilateralmente risolto per inadempimento dell'Impresa stessa, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Committente medesima al risarcimento degli oneri e danni subiti.

Sarà considerata di particolare gravità, e quindi tale da dar luogo alla risoluzione prevista dagli artt. 1662 e 1564 del Codice Civile, la violazione anche di una sola delle condizioni tecniche e normative

4.4 Penali

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto d'ordine, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto d'ordine, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante può risolvere il contratto d'ordine, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,5 per mille (diconsi zerovirgolacinque per mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro 46,97.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4.5 Rimborsi

Qualora la Committente rilevi che le caratteristiche dei materiali forniti sono inferiori alle prescrizioni tecniche della Committente o che l'opera eseguita è difforme alle prescrizioni tecniche, l'Impresa, in aggiunta ai provvedimenti di cui all'art. 4.3 del presente contratto d'ordine che saranno adottati in funzione dei difetti rilevati, è tenuto a rimborsare il Committente per gli eventuali oneri che il Committente stesso dovesse sostenere per consentire all'Impresa la regolarizzazione o il rifacimento delle opere

4.6 Incedibilità del credito

E' fatto divieto di effettuare la "cessione" dei crediti a favore di soggetti terzi, anche se trattasi di istituto bancario.

4.7 Subappalto

In materia di Subappalti valgono le vigenti disposizioni di Legge.

In particolare si applica la disciplina prevista all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 comma 28 del D.lg. 223/2006, per quanto concerne l'affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate.



Per il subappalto dovrà essere presentata apposita richiesta da cui risulti chiaramente l'importo e la tipologia delle opere che si intende subappaltare. Tale importo non dovrà essere superiore al 30% dell'importo dei lavori affidati. Alla richiesta dovrà inoltre essere allegata analoga documentazione a quella sopra riportata ed una copia del contratto di subappalto. Nessuna lavorazione può essere eseguita in subappalto senza che questo sia stato autorizzato dal Committente o che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione da parte del Committente senza che quest'ultimo abbia dato riscontro all'istanza stessa.

5. CONTROVERSIE

5.1 Riserve: formulazione e risoluzione

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le Parti giustifica la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione dei lavori né dà diritto allo slittamento dei termini di compimento, anche parziale, delle attività pure se la loro risoluzione debba essere rimandata fino alla conclusione del Contratto d'ordine.

L'Impresa può esprimere alla Committente le proprie riserve in merito alle comunicazioni ricevute fermo restando il suo obbligo di attenersi comunque a quanto in esse contenuto.

Eventuali riserve e contestazioni da parte dell'Impresa dovranno essere notificate alla Committente, per iscritto, entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data in cui sono sorte; non saranno prese in considerazione riserve postume.

Sia nel caso in cui l'Impresa non abbia inviato tempestivamente e per iscritto alla Committente le proprie riserve, sia nel caso in cui non abbia poi esposto le medesime nei modi e nei termini sopra indicati, la comunicazione originale inviata dalla Committente si intende integralmente accettata e decade per l'Impresa il diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste.

L'Impresa con specifica comunicazione sottoscritta, può rinunciare in qualsiasi momento ad una o più riserve che abbia già formulato.

La Committente informa per iscritto l'Impresa delle determinazioni assunte sulle riserve formulate dall'Impresa stessa.

L'Impresa non può comunque avanzare riserve sul contenuto del Contratto d'ordine né sugli allegati ad esso relativi.

5.2 Recesso del Contratto d'ordine

È facoltà della Committente di recedere dal Contratto d'ordine in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento senza che per questo l'Impresa possa avanzare qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e/o richiesta di ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso.

In tale caso, l'Impresa ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'Impresa può recedere dal contratto d'ordine per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla Committente, nella comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Committente stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

5.3 Risoluzione del Contratto d'ordine per inadempienza dell'Impresa

La risoluzione del Contratto d'ordine per colpa dell'Impresa potrà essere dichiarata dalla Committente quando l'Impresa si rende colpevole di dolo o di grave colpa, oppure quando la fornitura del materiale e della prestazione è diversa dalle pattuizioni contrattuali. In tali evenienze l'Impresa avrà diritto al pagamento delle attività regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto d'ordine.

Saranno considerate di particolare gravità, e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del Contratto d'ordine prevista dagli artt. 1662 e 1564 del Codice Civile la violazione anche di una sola delle condizioni normative, tecniche e di sicurezza degli impianti e del cantiere contenute nel Contratto d'ordine e nei documenti ed elaborati allegati, sempre che, malgrado le contestazioni e le diffide, l'Impresa non abbia provveduto ad adeguarsi in merito entro il termine stabilito.

La Committente ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, avrà inoltre la facoltà di dichiarare la risoluzione unilaterale del rapporto con effetto immediato, nei seguenti casi:

- L'Impresa rifiuti di consentire alla Committente l'esercizio dei controlli ai quali è legittimata dal Contratto d'ordine o dalla Legge.

- L'Impresa contravvenga ad alcuno degli obblighi in materia di:

5.3.i Affidamento dei lavori in subappalto.

5.3.ii Sicurezza dei cantieri (inadempienze accertate dalla Committente ovvero da Autorità preposte alla vigilanza dei cantieri).

5.3.iii Tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa a favore degli Enti competenti (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE - ecc...), oppure nella liquidazione degli stipendi al proprio personale.

5.3.iv Si verifichi la sussistenza di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella prevenzione della delinquenza mafiosa.

5.3.v Il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dall'Impresa abbia elementi di falsità parziale o totale.

5.3.vi Qualora, a causa della negligenza od imperizia dell'Impresa nell'esecuzione delle attività appaltate, oppure per inesatta od incompleta osservanza delle prescrizioni contenute nel Contratto d'ordine e nei documenti ed elaborati allegati, dovessero derivare gravi danni al personale dell'Impresa al personale e/o impianti della Committente, così come a terzi e/o cose di terzi.

5.3.vii Accertamento di gravi, ingiustificati e documentati comportamenti/atteggiamenti sconvenienti nei confronti del personale della Committente, nonché verso terzi.



5.3.viii L'Impresa utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà della Committente in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti; l'Impresa compia reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente. L'Impresa compia reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente

5.3.ix Siano riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti.

5.3.x L'Impresa non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d'opera o non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro alla Committente o a terni incaricati dalla Committente per svolgere i controlli contrattualmente previsti.

5.3.xi Inoltre ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della L. del 13 agosto 2010 n. 136 e con riferimento all'art. 8.6, si stabilisce che, qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA si determina la risoluzione espressa del presente contratto d'ordine.

Qualsiasi soggetto, appaltatore, committente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La facoltà di avvalersi di un elemento e/o evento risolutivo del Contratto d'ordine è comunicata dalla Committente all'Impresa con comunicazione sottoscritta munita di prova di ricevimento.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto d'ordine per inadempimento dell'Impresa, la Committente ha diritto al risarcimento del conseguente danno e degli eventuali maggiori oneri.

5.4 Mancata definizione di contenziosi

Decorso inutilmente il termine di cui al punto 1.3, la Committente ha facoltà di provvedere al risarcimento in luogo dell'Impresa con diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme erogate.

Per i danni inevitabili, nessuno escluso ed eccettuato, comunque dipendenti e connessi con lo svolgimento dell'appalto, la Committente non riconosce all'Impresa alcun compenso in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal Contratto d'ordine. L'Impresa deve comunque provvedere al completo sollecito risarcimento agli aventi diritto.

5.5 Foro competente

Le Parti contraenti, per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza del Contratto d'ordine, convengono di assumere come unico foro competente il "Foro di Pavia".

Le controversie pendenti non autorizzeranno in nessun caso l'Impresa a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, anche se la risoluzione di esse debba essere rimandata fino al termine dei lavori stessi.

La Committente potrà prendere in consegna ed usare, a fini di verifica, le opere eseguite anche in pendenza delle controversie.

6 DICHIARAZIONI

L'impresa con la sottoscrizione del presente Contratto d'ordine dichiara inoltre quanto segue:

a) la piena accettazione delle CONDIZIONI contenute nel presente Contratto d'ordine:

b) l'insussistenza dei MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all'art. 80, commi 1,2,4 e 5, del d. lgs n. 50/2016) nei confronti di:

- titolari o Direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
- soci o Direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo;
- soci Accomandatari o Direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice;
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;

• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del Direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

e) di avere preso visione, di condividere e rispettare i contenuti del CODICE ETICO D. lgs 231/2001 pubblicato sul sito www.cbldistribuzione.it (sezione "Società trasparente - altri contenuti");

d) di aver preso visione, di condividere e rispettare i contenuti del "PATTO DI INTEGRITA'" pubblicato sul sito www.cbldistribuzione.it ("sezione società trasparente - altri contenuti")

e) di aver compreso il contenuto dell'informativa TRATTAMENTO DATI PERSONALI resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – pubblicato sul sito www.cbldistribuzione.it (sezione Privacy/Informativa persone Giuridiche Fornitori) e di aver informato del trattamento dati personali svolto da CBL Distribuzione srl, in relazione al rapporto contrattuale in essere, gli interessati appartenenti alla propria organizzazione o ad essa riconducibili, avendo altresì raccolto, ove necessario, il relativo consenso;

f) di assumersi gli obblighi di TRACCIABILITA' dei FLUSSI FINANZIARI di cui all'art. 3 legge n. 136/2010;

g) di essere a conoscenza che la stazione appaltante provvederà d'ufficio a richiedere il DURC ON LINE per la verifica della regolarità contributiva. L'accertamento di posizione irregolare impedirà di procedere nei termini stabiliti ai pagamenti;

h) l'inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del L.g.s. n. 165/2011, come introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 c.d. pantouflage;

i) di accettare la seguente clausola: ai sensi dell'art. 1260 comma 2 Codice Civile è esclusa qualsiasi forma di cessione del credito;

l) di aver preso visione dei dati commercialmente sensibili e del codice di comportamento, pubblicati sul sito www.cbldistribuzione.it (sezione "Unbundling funzionale") e di accettarne il contenuto e di assumersi il rispetto delle regole dettate da quest'ultimo.

m) la presa visione e l'accettazione di quanto di seguito riportato.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti economici che trattano con le pubbliche amministrazioni o con società da esse partecipate devono comunicare alle stazioni appaltati gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato oltre le generalità ed il codice fiscale delle



persone delegate ad operare su tale conto. Si chiede pertanto di inviare il modulo relativo alla tracciabilità che trovate in allegato. Il mancato invio di quanto richiesto ci impedirà di procedere nei termini stabiliti ai pagamenti.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini di effettuare correttamente i pagamenti a vs. favore vi preghiamo, in attuazione delle disposizioni emanate dall'ABI, di indicare in fattura le vostre coordinate iban.

Con l'occasione si ricorda di citare sulla fattura i dati identificativi del conto corrente dedicato nonché il numero di CIG (codice identificativo gara) se presente sull'ordine.

Obblighi dell'appaltatore alla condivisione ed al rispetto del codice etico d. lgs. 231/2001

La società CBL Distribuzione srl ha adottato il Codice Etico contenente i principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs N. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il cui rispetto è richiesto a tutti i clienti e fornitori. Il testo del codice etico e del modello organizzativo interno di CBL Distribuzione srl è consultabile sul sito internet www.cbldistribuzione.it (sezione "Società trasparente - altri contenuti"). Il conferimento del presente contratto d'ordine - incarico è subordinato alla condivisione e costante rispetto, da parte del contraente, dei contenuti del codice etico. Ogni violazione della normativa sopra richiamata potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto d'ordine e/o dell'incarico.

Trattamento dati personali regolamento ue 679/2016

Sul sito www.cbldistribuzione.it (sezione Privacy/Informativa persone Giuridiche Fornitori) è visionabile l'informativa trattamento dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente ordine l'appaltatore dichiara di averne compreso i contenuti e di aver informato del trattamento dati personali svolto da CBL Distribuzione srl in relazione al rapporto contrattuale in essere, gli interessati appartenenti alla propria organizzazione o ad essa riconducibili, avendo altresì raccolto, ove necessario, il relativo consenso.

Codice di comportamento unbundling

Il fornitore dichiara di aderire al codice di comportamento unbundling.

Ai fini di tale normativa si impegna, ai sensi dell'art. 2596 c.c., per tutta la durata del Contratto d'ordine e comunque per ulteriori cinque anni dopo la cessazione dello stesso - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società,

ai:

- impedire discriminazione nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili.
- impedire l'utilizzo delle informazioni commercialmente sensibili per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri.
- garantire che nessuna informazione commercialmente sensibile sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale.
- comunicare l'elenco nominativo del proprio personale coinvolto che opera per loro conto in forza di contratti di lavoro subordinato ovvero in forza di contratti di lavoro non subordinato ovvero in forza di contratti di consulenza o di prestazioni d'opera retribuita.
- comunicare ogni variazione circa il proprio personale coinvolto.
- far sì che il proprio personale coinvolto operi nel rispetto del codice di comportamento unbundling.
- consentire che il proprio personale coinvolto sia raggiunto da informazioni/formazioni promosse dal Gestore indipendente della Committente.

Nel caso in cui la condotta del fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale, derivanti dalla normativa emanata dall'ARERA, tale comportamento verrà considerato inadempimento contrattuale e la Committente assegnerà al soggetto esterno un termine non superiore a 30 giorni per cessare la condotta lesiva, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato, oppure, qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente potrà esercitare la facoltà di recesso con comunicazione scritta, fatti salvi gli ulteriori diritti a azioni spettanti alla Committente e, di conseguenza, il Fornitore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Ove si verificassero inadempienze da parte del Fornitore, sarà applicata una penale commisurata alla gravità della violazione, salvo il maggior risarcimento del danno derivante dall'inadempimento conformemente a quanto previsto nel presente documento.

Durc- regolarita' contributiva

La legge 183 del 12/11/11 art. 15/Circolare INPS N. 47 del 27/03/2012 prevede che "le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi siano tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Split payment

CBL Distribuzione srl rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo IVA della scissione dei pagamenti ("SPLIT PAYMENT") di cui al D. L. n. 50 del 24 Aprile 2017.

Pertanto le fatture che emetterete dovranno riportare l'annotazione "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 633/72" - SPLIT PAYMENT.

Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione NON potranno essere processate e liquidate e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall'Agenzia delle Entrate. Dovrete esporre l'aliquota e

CBL Distribuzione S.r.l. a Socio Unico - 27035 M E D E (PV) Viale Martiri della Libertà 102.

Tel. 0384 805810 - Fax 0384 805735 - e-mail: amministrazione@cbldistribuzione.it

C.F. e P.IVA 01967020189 - N. REGISTRO IMPRESE PAVIA: 01967020189 - REA: 238359 - CAPITALE SOCIALE € 170.000,00 i.v.



l'ammontare dell'iva dovuta in fattura la quale, però, NON CONCORRERA' ALLA DETERMINAZIONE DELLA VOSTRA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all'erario da parte del committente/cessionario ossia CBL Distribuzione srl. Il regime di scissione dei pagamenti deve essere applicato per tutte le operazioni per le quali il cessionario/committente non è debitore dell'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto a partire dalle fatture emesse dal 1° Luglio 2017. A partire dal 15 Luglio 2018 fuoriescono dalla disciplina dello SPLIT PAYMENT le prestazioni di servizi rese da professionisti in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Modalità' invio fatture

Dal 01 Gennaio 2019 la legge n. 205 del 27/12/2017 introduce l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti, anche privati, residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA (con esclusione dei soggetti in regime forfettario).

Da tale data pertanto tutte le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico (estensione file XML) ed inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Vi rammentiamo che la norma dispone che la fattura emessa in modalità diversa da quella elettronica è da considerarsi NON EMESSA.

In ottemperanza a tale disposizione, si comunica il CODICE DESTINATARIO SDI di 7 cifre rilasciato dal sistema di interscambio da utilizzare per il corretto invio delle fatture: NOXGAXG

7 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il Contratto d'ordine s'intenderà perfezionato al momento della restituzione di copia originale della presente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa unitamente alla documentazione di seguito indicata:

- Certificati saldatori
- Patentino di qualifica del personale UNI 11632 Tipo III
- Visura camerale
- Copia polizza assicurativa in corso di validità
- POS
- Dichiarazione di presa visione delle disposizioni interne anti-contagio COVID-19 adottate da CBL Distribuzione e relativi allegati.

Documentazione richiesta alla consegna del lavoro/servizio/fornitura

- Dichiarazione di conformità
- Schema impianto aggiornato ed elenco apparecchiature aggiornato
- Collaudi
- Certificazioni apparecchiature
- Copia formulario per avvenuto smaltimento materiale rimosso

Allegati e/o Altro

- Tracciabilità dei flussi finanziari da restituire compilata e firmata per accettazione unitamente ad un documento d'identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
- PSC con relativi allegati

Per chiarimenti rivolgersi a: Geom. Ravarelli Marco 3496507005 - De Dionigi Fabrizio 3496508012

Il RUP (nome e cognome) Marco Ravarelli



CBL Distribuzione Srl

PA04-06 Mod. Mo rev.00 del 03/09/2018

<i>Il Resp. incaricato per l'impegno di spesa</i>		<i>Mede</i>
<i>(Nome e cognome)</i> Ing. Franco Arcelloni		
<i>(Firma)</i>		<i>Data</i> 09/06/2020
<i>L'Impresa Consulenza Metano</i>		
<i>(Nome e cognome)</i> Angelo Pisati CONSULENZA METANO S.R.L.		
<i>(Firma)</i>		